

Oggetto **AUTOLINEE ALLASIA S.r.l. - Autorizzazione al trasporto di persone su strada in regime di concorrenza: trasporto scolastico destinato agli studenti di Savigliano e delle sue frazioni.**

Determinazione del Direttore di Pianificazione e Controllo

Decisione

Il Direttore di Pianificazione e Controllo, nell'ambito della propria competenza¹, determina di autorizzare la società AUTOLINEE ALLASIA S.r.l. (C.F. 00722590049), con sede legale in via Mutuo Soccorso 13 - 12038 Savigliano (CN), ad esercitare **fino al 31/08/2018** i seguenti servizi di trasporto di persone su strada in regime di concorrenza destinati agli studenti di Savigliano e delle sue frazioni:

- Percorso 1: **Savigliano-Suniglia-Sanità-Savigliano;**
- Percorso 2: **Savigliano-Campasso-Collarea-San Giascomo-Vernetta-Savigliano;**
- Percorso 3: **Savigliano-Canavere-Apparizione-Savigliano;**
- Percorso 4: **Savigliano-Borgo Marene-Zona Ind.-via Alba-via Cuneo-Savigliano;**
- Percorso 5: **Savigliano-Molacuto-Chios del Re-Rigrasso-via Saluzzo-Mellonera-Savigliano**

come da percorsi, fermate, orari, frequenze riportati nei programmi di esercizio allegati (Allegato 1).

La Responsabilità dell'esercizio è affidata al Sig. **Bruno ALLASIA**,OMISSIS....

Motivazione

L'Agenzia per la Mobilità Piemontese² gestisce tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di Trasporto Pubblico Locale degli Enti aderenti in ambito Metropolitano e Regionale e, in particolare, di amministrazione dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza degli enti aderenti³;

Tra le competenze delegate, con riferimento a quelle conferite delle Province e dei Comuni soggetti di delega⁴, vi è il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di servizi di trasporto di persone su strada non contribuiti, in regime di concorrenza e senza sovvenzioni⁵.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana, ora Agenzia della mobilità piemontese, nell'intento di recepire le novità normative intervenute successivamente alla deliberazione n. 4/3 del 15/06/2004, con deliberazione n. 13/1 del 21/12/2007 ha ridefinito gli indirizzi generali per il rilascio, su richiesta degli interessati,

delle autorizzazioni ai servizi di trasporto pubblico eserciti da terzi in regime di concorrenza. Gli indirizzi generali, al n. 7, sono stati successivamente modificati con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia n. 05/1 del 22/05/2009⁶.

Il Consorzio GrandaBus, per conto della Società Autolinee ALLASIA S.r.l., ha presentato all'Agenzia richiesta di autorizzazione all'esercizio di servizi di trasporto di persone su strada non contribuiti, in regime di concorrenza e senza sovvenzioni dichiarando il possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa come meglio descritto nei dettagli della Domanda di Autorizzazione al trasporto pubblico di linea non contribuito, prot. n. 5757 del 02/11/2015 e relativi allegati e successive integrazioni prot. n. 6481 dell'27/11/2015.

A partire dal 29/01/2014 la Società Autolinee ALLASIA, nell'ambito della propria partecipazione al Consorzio Granda BUS è stata autorizzata dalla Provincia di Cuneo all'effettuazione del servizio in oggetto con decorrenza fino al 31/12/2015 compreso.

E' stato verificato, tra l'altro, che:

- il servizio in oggetto rientra nella tipologia dei "servizi atipici"⁷, in quanto appaltato da un soggetto committente (Città di Savigliano) che, agendo in regime privatistico, ne sostiene i costi e ne ha definito le modalità di svolgimento e la tipologia di persone che ne costituisce l'utenza (studenti di Savigliano e frazioni);
- l'autorizzazione ha per oggetto un collegamento automobilistico in ambito metropolitano avente in prevalenza caratteristiche di tipo suburbano/extraurbano;
- il servizio in oggetto risulta coerente con la funzionalità dei servizi pubblici di trasporto collettivo di persone di linea contribuiti;
- l'impiego dei veicoli indicati dalla Società richiedente per l'esercizio dei Servizi in oggetto non costituisce impedimento al regolare svolgimento dei servizi pubblici di linea;
- gli oneri derivanti dall'esercizio dei servizi in oggetto sono a totale carico del committente;

e, più in generale, che gli indirizzi dettati dal Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia risultano rispettati.

Attenzione

La Società destinataria del presente provvedimento dovrà fornire tempestiva comunicazione di eventuali incidenti verificatisi, di qualsiasi episodio che comporti turbativa al regolare espletamento del servizio, della sua sospensione, anche se occasionale o parziale e delle variazioni di percorso e/o orario, che dovranno essere preventivamente autorizzate.

Il Legislatore Nazionale, nell'ambito della potestà legislativa esclusiva⁸, ha posto un limite al rilascio delle autorizzazioni di cui in parola in quanto ha disposto che *"costituisce distorsione della concorrenza l'utilizzo di autobus acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui non possa beneficiare la totalità delle imprese nazionali"*⁹.

Considerato che l'azienda richiedente è affidataria di servizi di trasporto pubblico locale e che pertanto può accedere a sovvenzioni specifiche dedicate al settore, le autorizzazioni richieste sono rilasciate solo se all'esercizio del servizio in regime di concorrenza siano destinati autobus che non siano stati acquistati mediante l'utilizzo di

sovvenzioni pubbliche o per i quali sia trascorso il periodo di non alienabilità previsto dall'ente sovvenzionante¹⁰.

Gli autobus impiegati nel servizio dovranno rispettare le prescrizioni contenute ai numeri 2 e 4 della misura 2.1.1 (*"Misure per la riduzione delle emissioni dovute ai veicoli utilizzati per il trasporto pubblico locale e per i servizi integrativi allo stesso"*) contenute nello Stralcio di piano per la mobilità approvato con la D.G.R. 66-3859 del 18/09/2006.- indirizzo n. 8¹¹.

La presente autorizzazione potrà essere revocata senza obbligo d'indennizzo, allorquando la verifica di coerenza dei Servizi in oggetto con la funzionalità dei servizi pubblici di trasporto collettivo di persone di linea di competenza dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana, così come programmati nel Programma Triennale dei servizi di Agenzia dia esito negativo - (deliberazione del Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia n.13/1 del 21/12/2007 - indirizzo n.2).

La Società destinataria della presente dovrà dare tempestiva comunicazione di qualsiasi variazione dei requisiti richiesti intervenga successivamente al suo rilascio. Il venir meno dei requisiti richiesti, ivi compresa la mancata denuncia del personale dipendente agli enti assicuratori della previdenza sociale, dell'assistenza malattia e dell'assistenza infortuni sul lavoro o l'irregolarità contributiva potrà essere causa di decadenza dell'Autorizzazione.

La durata della presente autorizzazione è stabilita pari a quella del contratto stipulato con il committente. Pertanto, la recessione anticipata dal contratto di una delle parti ne è causa di decadenza.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui al codice del processo amministrativo approvato con il D.lgs. n. 104 del 02 luglio 2010, ovvero Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971, n. 1199.

Il Direttore di Pianificazione e Controllo
Cesare Paonessa

Torino, lì 10 dicembre 2015

¹ Art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento del Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e Art. 14 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1/2 del 16/01/2004.

² L' "Agenzia della mobilità piemontese" nasce a seguito dell'evoluzione dell' "Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale" indotta dal Legislatore Regionale con le L.R. n. 1/2015 e n. 9/2015, che hanno ampliato l'ambito di operatività dell'Ente all'intera regione prevedendo che vi aderiscano gli altri enti locali soggetti di delega del Piemonte e ne hanno modificato la denominazione.

³ Art. 8 co. 3 della L.R. Piemonte 1/2000, come modificata dalle Leggi Regionali nn. 1/2015 e 9/2015 che hanno esteso a tutto il territorio regionale la competenza della "Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale", ridenominata "Agenzia della Mobilità Piemontese".

⁴ Tra cui la provincia di Cuneo e le Città di Cuneo, Alba e Bra

⁵ La Legge Regionale 1/2000, "Norme in materia di Trasporto Pubblico Locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422", e in particolare l'art. 3 comma 6, che regola con provvedimento autorizzatorio, anziché concessorio, i servizi di trasporto pubblico locale, esercitati da Terzi in regime di concorrenza, esenti da obblighi tariffari e senza sovvenzioni da parte degli Enti Locali.

⁶ Gli indirizzi ridefiniti dalla deliberazione n.13/1 del 21/12/2007 e modificati con successiva deliberazione n. 05/1 del 22/05/2009 sono i seguenti:

1. verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di accesso alla professione di trasportatore su strada di persone, di cui al d.lgs. n. 395/2000 e successive modificazioni;
2. verifica della coerenza dei servizi commerciali con la funzionalità dei servizi pubblici di trasporto collettivo di persone di linea di competenza dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana, così come programmati nel Programma triennale dei Servizi dell'Agenzia;
3. durata, per i soli servizi atipici, pari a quella del contratto stipulato col committente;
4. durata, per i servizi commerciali, correlata alla permanenza del requisito di coerenza di cui al precedente n. 2, con previsione di revoca, senza obbligo d'indennizzo, allorché la verifica di coerenza, da effettuarsi in relazione al cambiamento del programma triennale dei servizi, dia esito negativo;
5. applicazione nei confronti degli addetti, in materia di rapporto di lavoro, delle norme di diritto comune e delle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore;
6. disposizione di personale, impianti e strutture in misura idonea ad assicurare il regolare esercizio del servizio di linea;
7. disposizione di autobus adibiti ad uso terzi e classificati, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 23/12/03, pubblicato nella G.U. n. 30 del 06/02/04, nelle classi "A-B" o nelle classi "I, II, III" in numero idoneo ad assicurare il regolare esercizio ed in funzione delle caratteristiche proprie di sicurezza del servizio da autorizzare; gli autobus non devono essere stati acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui non abbiano potuto beneficiare la totalità delle imprese, o il cui vincolo di non alienabilità e di destinazione al trasporto pubblico locale piemontese sia venuto meno;
8. verifica del rispetto delle prescrizioni contenute ai numeri 2 e 4 della misura 2.1.1 (Misure per la riduzione delle emissioni dovute ai veicoli utilizzati per il trasporto pubblico locale e per i servizi integrativi allo stesso) contenute nello *Stralcio di piano per la mobilità* approvato con la D.G.R. 66-3859 del 18/09/2006;
9. adozione della Carta della Mobilità, sulla base di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30/12/1998, pubblicato sulla G.U. n. 26 del 02/02/99 con particolare riferimento agli elementi relativi alla tutela del viaggiatore contenuti al punto 2.6 della Carta della Mobilità (2.6.1 - procedura di dialogo tra cliente ed azienda; 2.6.2 procedura e casistica per i rimborsi; 2.6.3 copertura assicurativa per danni alle persone e alle cose).

⁷ Secondo la definizione prevista, sulla base dell'Art. 3 c. 6 della L.R. 1/2000, dalla deliberazione n.13/1 del 21/12/2007 del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia.

⁸ Art. 117 co. 2 lett. e) della Costituzione

⁹ Art. 1 co. 3 della Legge 11 agosto 2003, n. 218 "Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente"

¹⁰ Ai sensi dell'art. 16 co. 6 la Giunta Regionale, da ultimo con D.G.R. N. 24-13533 del 4/10/2004, ha stabilito in 10 anni il periodo di non alienabilità degli autobus interurbani e in 8 anni quello relativo agli autobus urbani e suburbani.

¹¹ Le prescrizioni di cui ai numeri 2 e 4 della misura 2.1.1 sono le seguenti:

2. *entro il 1 ottobre 2008, le emissioni di polveri dei mezzi destinati al trasporto pubblico locale in Piemonte, già circolanti con motorizzazione a gasolio di più recente omologazione (EURO 1, EURO 2 ed EURO 3) dovranno essere migliorate mediante idonei sistemi per l'abbattimento del particolato.*
4. *a partire dal 1 ottobre 2010 è definitivamente vietata la circolazione di tutti i veicoli Diesel PRE EURO, EURO 0, nonché dei veicoli Diesel EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4 non dotati di sistemi di contenimento del particolato.*

I termini per l'attuazione della misura 2.1.1. sono stati successivamente prorogati con la D.G.R. n. 69-704 del 27/09/2010, con la D.G.R. n. 64-3251 del 30/12/2011, con la D.G.R. n. 58-5180 del 28/12/2012 e, infine, con la D.G.R. n. 50-6968 del 23/12/2013, che ha fissato per la decorrenza del divieto di circolazione sancito dallo Stralcio di Piano della mobilità approvato con la D.G.R. n. 66-3859 le scadenze seguenti:

- a partire dal 31/12/2015 per i veicoli Diesel Pre EURO ed EURO 0;
- a partire dal 30/06/2016 per i veicoli EURO 1 e EURO 2 non dotati di sistemi per il contenimento del particolato;
- a partire dal 31/12/2016 per i veicoli EURO 3 e EURO 4 non dotati di sistemi per il contenimento del particolato.